

COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 9/04/2013

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in sintonia con la vigente legislazione e le previsioni dello Statuto Comunale e degli altri regolamenti comunali, i comportamenti di attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.

ART. 2 OGGETTO

1. Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - sicurezza e qualità del vivere comune;
 - occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - attività commerciali e spettacoli;
 - protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamata dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite con Ordinanza del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabile d'Area, e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali dagli agenti di Polizia Locale, nonché , dai funzionari delle Aziende Regionali – Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana

ART. 3 TERRITORIALITA'

1. Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Art. 4 DEFINIZIONI

1. Per spazio urbano si intende:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade ed aree private aperte di fatto al pubblico transito;
 - b) i parchi, i giardini ed il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) le acque interne;
 - f) gli impianti e strutture di uso comune, collocati sui beni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari;
3. Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato.
4. A differenza della fruizione, l'utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.

ART. 5 VIGILANZA

1. Il Sindaco impartisce le direttive, vigilia sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e Regolamenti in materia di Polizia Urbana.
2. In generale l'applicazione delle norme del Regolamento e dei provvedimenti che in virtù del medesimo vengono emanati è demandata alla competenza dell'Ufficio Polizia Locale nonchè, in via speciale, e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge nr. 689/81, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.
4. Per l'accertamento di reati e per il compimento di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge nr. 689/1981, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle forme dovute, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.
6. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

ART. 6 RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. Le richieste dei titoli previsti dal presente regolamento, devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
3. Per decidere sull'istanza il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni ed assumere accertamenti.
4. Prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.
5. Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni.
6. In casi eccezionali e, particolarmente, quando la utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato.
7. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.
8. I Titoli si intendono accordati:
personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;

previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;

senza pregiudizio di diritti di terzi;

con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o concessione data;

sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte;

con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

9. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

ad un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione a sua scelta;

a collaudi statici o a relazione tecniche ai fini dell'accertamento della sicurezza e dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti iscritti all'Albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

10. Nei testi dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

ART. 7 OSTENSIBILITA' E VALIDITA' DEI TITOLI

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta.

3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, o comunque non possono avere validità superiore a mesi dodici.

5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 6.

ART. 8 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

1. Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;

possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;

devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

2. Si intende decaduto il titolo:

quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è rilasciato;

quando senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Ove si riputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali per tutto il periodo di sospensione.

ART. 9 SANZIONI

1. Le violazioni ai disposti regolamentari, contestate dagli addetti alla vigilanza nei modi e nei termini previsti, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dal competente Organo Comunale e comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabilite dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché, se del caso, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso .
4. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista può comportare la sospensione o revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione delle norme regolamentari, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, è tenuto al rimborso delle spese necessarie al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela come sancita dalle norme in materia di responsabilità sostitutiva e solidale. (cfr. artt. Da 2043 a 2059 del Codice Civile, e artt. 2 e 6 della Legge nr. 689 del 24/11/1981)

ART. 10 DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO

1. E' proibita qualsiasi alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

ART. 11 DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la ubicazione e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

ART.12 OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.
2. La concessione per occupazione permanente di suolo pubblico deve essere rinnovata annualmente come previsto dal precedente art. 7.
3. La concessione per occupazione temporanea del suolo pubblico, deve indicare la durata dell'occupazione stessa che deve essere comunque inferiore ad un anno.

ART. 13 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni "permanent" sono deliberate dalla Giunta Municipale, sentiti gli uffici competenti.
2. Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

ART. 14 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

1. Il commercio ambulante (regolato da norme specifiche) è consentito soltanto nell'aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa e documentata richiesta e per particolare contingenza.
3. Tale autorizzazioni verranno rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve od altre località ove possono recare intralcio e pericolo alla circolazione, nonché nelle immediate vicinanze di punti vendita al minuto a posto fisso.

ART. 15 FIERE E MERCATI

1. Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate alle condizioni previste dal Regolamento Comunale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
2. L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata alle condizioni e nei modi previsti dal Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
3. L'occupazione di un posto anche per un lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupazione permanente.
4. Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.
5. E' vietato ai venditori di occupare su pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso.
6. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi o comunque mai depositata al suolo.

ART. 16 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumulo di macerie, o altro materiale di risulta che possa costituire pericolo o intralcio.
2. Le occupazione di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia delle vetrature, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite,

senza autorizzazione o concessione, fuorchè negli orari che possano essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.

ART. 17 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.
2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

ART. 18 DIVIETI E OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI OER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ai titolari di permessi di occupazione del suolo pubblico, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a) infiggere pali o punte al suolo;
 - b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

ART. 19 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. E' vietata installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.
2. Le tende ed i loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non inferiore a cm. 220 dal suolo, o comunque ad altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.
3. Il Sindaco stabilisce n nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.
4. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.
5. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli e degli intercolumni, il Sindaco stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale e alla sicurezza della circolazione, su motivato parere degli uffici comunali competenti.
6. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni, o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.
7. Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico o pubblico.
8. In tempo di pioggia e vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

ART. 20 INSTALLAZIONE DI INSEGNE, TARGHE, VETRINE, STRISCIONI PUBBLICITARI

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni spazi ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza l'autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.
2. Il Sindaco può prescrivere che le insegne o cartelli inerenti a qualsiasi attività e i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.
3. Per le installazioni di cui al comma 1, se sporgenti dal marciapiedi o sovrastante la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 5 (cinque).
4. L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro della località.

ART. 21 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANTE ORNAMENTALI, MERCI O ALTRO

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacigli, attrezzatura commerciale, merci o altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità per le persone.
2. Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali sono chiusi.

ART. 22 ESPOSIZIONI DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per l'esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza delle norme igienico sanitarie.
2. L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio, o dipellamento. Nelle strade al alto flusso di circolazione tali prodotti potranno essere esposti previa copertura con materiale idoneo.
3. Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di 50 (cinquanta) cm. dal suolo.

TITOLO III°

PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

ART. 23 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. Ai trasgressori, oltre la sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.
4. E' vietato, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale e del servizio di raccolta, trasporto e

smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalla leggi e regolamenti generali.

5. In particolare è fatto divieto di gettare carte, mozziconi di sigarette o altro sul suolo, spazi e cose pubbliche.

6. E' altresì vietato introdurre nei cestini e nei cassonetti materiale acceso o incandescente.

ART. 24 PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti.

ART. 25 ESTIRPAMENTO DELLE ERBE E CURA DELLE SIEPI, PIANTE E FOSSATI

1. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi agricoli o lotti di terreno, di provvedere alla periodica pulizia e sfalcio delle erbe, onde evitare il verificarsi della presenza ratti, topi, o altri animali nocivi.

2. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.

3. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli. E' compito dei proprietari rimuovere rami e foglie cadute sulla pubblica via.

4. Per la piantumazione di essenze arboree verso il confine con il suolo pubblico vanno rispettate le norme previste dal Codice Civile.

5. Il lordamento del suolo pubblico con foglie, dovrà essere prontamente pulito dal proprietario, che resta responsabile di qualsiasi danno arrecato e per l'ostruzione delle caditoie di scolo.

6. Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle piante crescenti; può altresì disporre il taglio dei rami, la pulizia e lo sfalcio delle erbe nei fossati.

ART. 26 ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECEDENZA

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dai luoghi all'uopo destinati.

2. Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente, può essere altresì vietato il nuoto ed il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

ART. 27 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari od i locatori di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le

porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne delle scale, le inferiate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

2. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

ART. 28 DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Sindaco potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

3. Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

ART. 29 DISTRIBUZIONE DEI MANIFESTI

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lasciare o lasciar cadere anche dai veicoli compresi gli aereomobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

2. La distribuzione dei manifesti sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo pubblico e senza causare disturbo alle persone.

ART. 30 CARTELLI, ISCRIZIONI, TARGHE E LAPIDI

1. Salvo quanto prescritto dal precedente art. 20 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie o piazze.

2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande correlate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dei testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

ART. 31 DIVIETO DI LAVARE E RIPARARE VEICOLI SU AREE PUBBLICHE

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico lavare tutti i tipi di veicoli, carri e simili.

2. E' vietato, dalle proprietà private far defluire sulla pubblica via qualsiasi tipo di acqua ed in particolare, quella derivante dal lavaggio di cui al comma 1.

3. Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio le riparazioni di tutti i veicoli, salvo se determinate da forza di causa maggiore o cause fortuite.

ART. 32 DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI IN AREE PUBBLICHE

1. E' proibito lavorare sulle porte di casa, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi tipo di attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

ART. 33 LAVATURE ED ESPOSIZIONI DI BIANCHERIA E PANNI

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dai luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.
2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con Ordinanza del Sindaco.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non si provochi sgocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

ART. 34 BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi confinanti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

ART. 35 PULIZIA DI ANDITI, VETRINE, NEGOZI, ESERCIZI E ABITAZIONI

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni sono vietate.

ART. 36 MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici per immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché di introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari di edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento dell'immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o privato.

ART. 37 DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito Regolamento Comunale per il conferimento e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, sulle strade, sulle piazze e nei corsi d'acqua, nonché depositarli fuori dagli appositi contenitori.
3. E' vietato rovistare, eseguire cernite ed asportare i rifiuti depositati all'interno dei cassonetti, cestini, contenitori vari, etc..
4. Il conferimento o la raccolta dei rifiuti ed i materiali di scarto voluminosi ed ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito Regolamento Comunale per il conferimento e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

ART. 38 TRASPORTO DI LETAME, MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o dal Regolamento comunale di igiene e sanità.
2. Dovranno essere evitate le esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
3. I veicoli caricati di materiali di facile dispersione, concime o di materie luride, devono essere muniti di valide ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria. Il carico dovrà essere coperto di stame o altro materiale atto a diminuire le moleste esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del regolamento d'igiene per le ore di trasporto.

ART. 39 SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
3. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.
4. Qualora il Comune non provveda direttamente alla spalatura o all'asporto, la neve dovrà al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle discariche autorizzate.

ART.40 SCARICO DEI RESIDUI DI COSTRUZIONE RIPARAZIONI

1. Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale.
3. Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
4. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.
5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

ART. 41 EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI O POLVERI

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le

cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito;

ART. 42 ALTRI ATTI VIETATI

1. In tutto il territorio comunale resta altresì in luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio:
 - a) Eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) Gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, o altri oggetti;
 - c) Collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
 - d) Lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - e) Eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - f) Effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
 - g) Depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
 - h) Entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - i) Sedersi a terra, sulle aiuole o sui giardini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimani sui parapetti dei ponti;
 - j) Arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferiate, sugli edifici, e sui monumenti;
 - k) Sdraiarsi e salire sulle panchine;
 - l) Introdurre veicoli a motore all'interno di parchi e giardini pubblici, se non autorizzati.

RESTA ALTRESI' VIETATO

2. Introdurre animali negli edifici pubblici, nonché in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

ART. 43 CARAVAN, AUTOCARAVAN, TENDE, CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche, per alloggiare o pernottare in caravan, tende o carri abitazione in genere, fuori dagli spazi a ciò destinati o consentiti.
2. Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o via del Comune.
3. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
4. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, abbandonino l'area pubblica o aperta al pubblico abusivamente occupata unitamente alle proprie cose.
5. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

TITOLO IV
QUITE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

ART. 44 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

ART. 45 CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Sindaco almeno 07 (sette) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione o interessino la viabilità, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

ART. 46 CUSTODIA E DETENZIONEDI CANI O DI ALTRI ANIMALI

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini, o in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbano la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizione da non disturbare.

3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transita sulla pubblica via.

4. Ai proprietari o detentori di cani o altri animali è vietato condurre se affetti da malattie, ferite o piaghe riluttanti, ed in qualsiasi caso lasciar vagare o abbandonare i medesimi.

ART. 47 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO

1. Vedi Regolamento Comunale su gli animali da affezione e relative circolari ministeriale nonché il riferimento alla normativa generale.

2. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, è vietato l'accesso agli animali da affezione, anche se accompagnati e tenuti al guinzaglio dai rispettivi proprietari, nei cimiteri.

3. La prescrizione di cui al comma 2. non viene applicata ai "cani guida" per non vedenti.

ART. 48 CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto, e consegnati alle strutture previste dall'art. 4 della Legge nr. 281 del 14/08/1981.

2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

ART. 49 CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DEGLI ANIMALI PERICOLOSI

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

2. La detenzione di animali esotici pericolosi e/o feroci deve essere autorizzata dall'Autorità competente e vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità.

ART. 50 MOLESTIA AGLI ANIMALI

1. E' vietato molestare e provocare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenza.

ART. 51 RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O NEI LOCALI

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i luoghi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi di uso domestico, come aspira polveri, lucidatrici, macchine per cucire, per tessitura e apparecchi sonori HI-FI, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

ART. 52 IMPIANTO ED USO DI MACCHINARI

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, come pure sul suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, deve essere fatto secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa dei rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

ART. 53 SEGNALAZIONI SONORE E SIRENE

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore e sirene.
2. Negli stabilimenti industriali ed artigianali l'uso delle sirene è consentito dalle 07:00 alle 21:00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

ART. 54 DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di mt. 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) Congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede di cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
2. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme di automezzi di soccorso o di polizia.

ART. 55 ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE

1. Sono vietate:
 - a) Le grida dei venditori di merci in genere;
 - b) La pubblicità sonora;
 - c) L'uso di amplificatori sonori in genere;
 - d) Il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

2. Le attività di cui i punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Sindaco e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

3. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

ART. 56 ATTIVITA' RUMOROSE PROFESSIONALI, PRIVATE E INCOMODE

1. Si rimanda a quanto previsto e stabilito dal Regolamento Comunale per il controllo delle attività rumorose.

ART.57 RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

1. Si rimanda a quanto previsto e stabilito dal Regolamento Comunale per il controllo delle attività rumorose.

ART. 58 MESTIERI GIROVAGHI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, attore, suonatore, giocoliere e attività circense, fotografo (anche aereo), disegnatore sul suolo, arrotino e simili sono vietati, senza permesso del Sindaco nell'intero territorio comunale

ART. 59 TRASPORTO DI OGGETTI

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi deve essere eseguito da persone idonee con l'adozione delle opportune cautele.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, devono essere muniti di appositi ripari durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la larghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere fatto in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o parte di essi.

ART. 60 DEPOSITO DI CICLI, CICLOMOTORI ED ALTRI VEICOLI

1. E' vietato depositare cicli, ciclomotori, ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

2. I predetti veicoli non posteggiati correttamente, verranno rimossi dagli Agenti incaricati alla vigilanza.

ART. 61 ROVINIO DELLE PARETI OD ACCESSORI DI FABBRICATI

1. Oltre a quanto previsto nel titolo terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari o coloro che hanno il godimento del fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestualmente avviso all'Autorità Comunale.

ART. 62 COLLOCAMENTO DI OGGETTI E DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere sui luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori, delle piante o dei giardini, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

ART. 63 PROTEZIONE IN CASO DI LAVORI

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i decoratori, i pittori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, o altro possano cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico, e che i lavori siano causa di danno o molestia per i passanti.
2. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

ART. 64 PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI, CAVE E FOSSE, APERTURE DI BOTOLE E CHIUSINI

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadono persone, animali od oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.
3. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti senza il permesso il Comune.
4. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

ART. 65 ESPOSIZIONI

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità.

RT. 66 INSTALLAZIONI DI TRALICCI, GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposto in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

ART. 67 CARICHI SOSPESI

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

ART. 68 RECINZIONI

1. Salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di centimetri 250 (duecentocinquanta).

ART. 69 LUMINARIE E CAVI ELETTRICI

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati su suolo pubblico previa autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica onde evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

ART. 70 USO E MANOMISSIONE DI SEGNALETICA

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

ART. 71 DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIA INFIAMMABILI

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nella casa di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

ART. 72 IMPIANTI – CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS

1. Tutti gli impianti fissi e funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulta che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.
3. Salvo diverse disposizioni di Legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale areato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scala.
4. E' fatto assoluto divieto depositare o utilizzare bombole di GPL in vani con cubatura inferiore a 10 mc.; è vietato inoltre installare bombole di GPL ad un livello più basso del suolo oppure in vicinanza di aperture comunicanti con vani posti a livelli inferiori o in vani non areati.

5. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.
6. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa generale.

ART.73 INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE IN CASO DI EMERGENZA

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, amministratori di condomini, medici, specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc., sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito e il numero telefonico della persona alla quale si a possibile rivolgersi, quando i locali siano chiusi anche solo temporaneamente.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

ART.74 ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a) Usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - b) Usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possa, o esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
 - c) Fare uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;
 - d) Depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
 - e) Porre, lasciar cadere a terra o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
 - f) Impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
2. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione degli incendi, e, da quanto stabilito nell'ordinanza sindacale emessa periodicamente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti estirpati, insistenti al suolo, e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o deposito di materiale infiammabile o combustibile e dalle linee ferroviarie.
3. Chi ha accesso al fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi delle fiamme.

ART. 75 OBBLIGHI IN CASO DI INCENDIO

1. In caso di incendio:
 - a) I presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione compatibile alle loro forze e condizioni;

- b) Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico della fronte lesa;
- c) Qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

AR. 76 ACCENSIONE RAZZI E FUOCHI

1. E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., osservare le prescrizioni delle norme di Pubblica Sicurezza, tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e le piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

ART. 77 FALO'

1. L'accensione dei falò in occasione di sagre o feste tradizionali deve aver luogo previa verifica delle seguenti condizioni e fatte salve le disposizioni e prescrizione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza:

- a) A cielo aperto ad almeno 100 (cento) metri di distanza dalle abitazioni;
- b) Previa transennatura del materiale infiammabile e adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni alla pavimentazione, agli arredi urbani ecc.;
- c) Alla presenza di un adeguato servizio d'ordine, anche volontario, fino al completo spegnimento delle braci.

ART. 78 USO DELLE RISORSE IDRICHE

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli, o per altre attività di volta in volta individuate da apposita ordinanza.

TITOLO V°

VARIAZIONI DI FAMIGLIE – MANIFESTAZIONI E CORTEI

ART. 79 DENUNCIA VARIAZIONE DI FAMIGLIA E DI ABITAZIONE

- 1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ambito anagrafico, le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.
- 2. Quando più persone convivono non legati da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza in difetto, da ogni singolo convivente.

ART. 80 CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero, o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo ove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ART. 81 PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI

1. Le processioni o le altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con l'Ufficio Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente del Comune.

TITOLO VI°

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 82 OBBLIGO DI VENDITA

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

ART. 83 CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti a commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2. Nei locali indicati dal comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell'esercizio.

3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

4. Le tende in genere, interne ed esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e manutenzione.

ART. 84 ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di Legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e ai prodotti commissionati dai clienti.

ART. 85 LIMITI PER IL COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO

1. Il commercio in forma itinerante è consentito solo a coloro che siano in possesso del titolo autorizzativo nonché dalle disposizioni previste dal Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche in vigore.

ART.86 CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare o usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci, e per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e in modo sconveniente o con giochi o con scommesse.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

4. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi inconvenienti.

5. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

6. Il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per una durata superiore a sette giorni.

ART. 87 INSEDIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E SIMILI

1. Chiunque attivi, o eserciti nell'ambito del territorio comunale, una delle sotto elencate attività, è tenuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio, a darne comunicazione al Sindaco e all'Ufficio Polizia Locale, specificando chiaramente il tipo di attività, i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante e la ragione sociale della ditta.

2. Le attività soggette a comunicazione sono:

- a) Stabilimenti industriali;
- b) Commercianti al dettaglio e all'ingrosso;
- c) Attività artigianali;
- d) Uffici o locali ove vengano svolti servizi, intermediazioni, consulenze finanziarie o contabili, agenzie d'affari, assicurative, bancarie, cure e trattamenti della persona, mediche e similari.

TITOLO VII°

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 88 DEFINIZIONE, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE TRASGRESSIONI

1. Per la definizione, accertamento, contestazione e notificazione delle trasgressioni di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali.

ART. 89 APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni alle norme disciplinate dal presente Regolamento e delle ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000, come introdotta dall'art. 16 della Legge 3/2000, che prevede il pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 /venticinque,00 ad Euro 500,00 /cinquecento,00.

2. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali dovrà essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

3. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali indicati nella tabella allegata in calce.

4. Non è consentito il pagamento diretto nella mani dell'agente accertatore.

ART. 90 REMISSIONE IN PRISTINO

1. Nel caso le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento abbiano arrecato danni al Comune, il Sindaco può ordinare al trasgressore o alle persona civilmente responsabile o solidalmente obbligata, a proprie cure e spese, entro un termine congruo la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose arrecate.
2. In caso di inosservanza il Sindaco può far eseguire d'ufficio gli occorrenti lavori, addebitando le conseguenti spese al trasgressore.

ART. 91 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lvo 267/2000 e nella L. 689/1981 come successivamente modificati ed integrati, e nel vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai Regolamenti e alle ordinanze comunali.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ART. 92 PUBBLICITA'

1. Una copia del presente Regolamento dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
2. Altra copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Di esso dovrà essere fatto sempre richiamo.

ART. 93 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.